

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Per sorvegliare e gestire il regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva sono necessarie informazioni complementari a quelle già previste dal regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1273/1999 ⁽⁷⁾, soprattutto per quanto riguarda i nuovi impianti di cui all'articolo 5, la situazione delle zone omogenee di produzione di cui all'articolo 6, le quantità prodotte dai frantoi di cui all'articolo 11 di tale regolamento e le disposizioni nazionali in materia di sanzioni.
- (2) Per semplificare le procedure amministrative inerenti alle domande appare opportuno evitare l'imposizione di obblighi non strettamente necessari.
- (3) L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per controllare che il prodotto abbia diritto all'aiuto. Tali provvedimenti riguardano, tra l'altro, le attività dei frantoi riconosciuti, per alcuni dei quali sono necessari controlli supplementari rispetto ad altri, soprattutto se la loro situazione non consente di confermare con esattezza le rispettive dichiarazioni sulla base di fatti oggettivi o dichiarazioni di altri operatori, oppure se occorre evitare il rischio che siano commesse ulteriori irregolarità oltre a quelle già individuate. In tal caso, è opportuno che i controlli supplementari comportino, in particolare, la trasmissione quotidiana di alcuni dati della contabilità di magazzino.

- (4) A norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per reprimere le infrazioni al regime di aiuto. A norma dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/1999 ⁽⁹⁾, gli Stati membri adottano le misure specifiche adeguate per reprimere le infrazioni ove si constati che un frantoio non ha rispettato gli obblighi derivanti dal regolamento (CEE) n. 2261/84. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84, il riconoscimento di un frantoio è revocato se una delle condizioni di riconoscimento di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo non è più soddisfatta. Tali condizioni di riconoscimento sono precisate dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2366/98. L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2262/84 prevede la revoca del riconoscimento per un periodo compreso tra una e cinque campagne se si constata, in base alla contabilità di magazzino, una modifica sostanziale dei quantitativi di olive o di olio prodotto, ovvero l'insufficienza della contabilità di magazzino o della sua comunicazione.

- (5) Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni relative alle sanzioni contenute in vari regolamenti del Consiglio, è necessario chiarirne l'ordinamento e precisare le nozioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2262/84. In particolare, per riservare le rigide sanzioni ivi previste ai casi di infrazione grave, occorre precisare quali siano i ritardi e le differenze da prendere in considerazione in funzione delle dimensioni dei frantoi. In tale contesto, occorre stabilire che un'infrazione relativa alle caratteristiche fisico-chimiche proprie della categoria di olio dichiarata può costituire una grave irregolarità di contabilizzazione dell'insieme degli oli d'oliva vergini eventualmente ammissibili all'aiuto. Inoltre è opportuno precisare che le

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.1999, pag. 2.⁽³⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.⁽⁴⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.⁽⁶⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.⁽⁷⁾ GU L 151 del 18.6.1999, pag. 12.⁽⁸⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 11.⁽⁹⁾ GU L 18 del 23.1.1999, pag. 7.